



# COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 17 del 25.06.2012

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2012.**

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- LUGLI LORENZO	Presente	8- ROCCHI CLAUDIO	Presente	
2- CANTELLI LAURO	Presente	9- ZANARINI SILVIA	Presente	
3- COVILI MARCO	Presente	10- CORSINI ALESSANDRO	Presente	
4- GROTTI MICHELA	Presente	11- TURCHI GIONATA	Presente	
5- LARDI ISABELLA	Assente	12- GRUPPI SIMONA	Assente	
6- PASSINI AMBRA	Presente	13- PERFETTI NICOLA	Assente	
7- GUERRIERI MORENO	Presente			

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lugli Lorenzo, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 25.06.2012

**N. 17- OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2012. .**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto:

- **l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97** dispone: "...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- **l'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446** con il quale è stata conferita potestà regolamentare ai Comuni, in punto alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed all'Imposta Municipale propria;
- **l'art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU);
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **l'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662**, il quale dispone che “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504**, con il quale è stata istituita e disciplinata l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 507**, con il quale si è provveduto alla revisione e riordino della disciplina relativa all'Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- **il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360**, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007), il quale ha istituito e regolato l'addizionale comunale all'IRPEF;
- **l'art. 1, comma 11, D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito nella L. 14/09/2011 n.148** il quale ha revocato la sospensione del potere di determinazione di variazione in aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF;
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'art. 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185**, convertito dalla Legge 28/1/2009 n. 2, in materia di accertamento con adesione;
- **Art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 14/2012** con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci comunali di previsione;
- **il Testo Unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Fanano**, approvato con propria deliberazione n.15 del 31.03.2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Considerato che in materia di Imposta Municipale propria (IMU):

- le suesposte disposizioni di legge, istituendo detta imposta, conferiscono nei limiti delle stesse, ai Comuni la facoltà di introdurre o limitare agevolazioni a favore di alcune categorie di contribuenti nonché di regolare alcuni istituti o fattispecie fiscali in deroga e/o ad integrazione di quanto stabilito dalle stesse disposizioni di legge;
- si intende considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
- si intende considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini iscritti all'anagrafe A.I.R.E. del Comune di Fanano;

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria anticipatamente istituita dal 2012 dal citato art. 13 del DL n.201/11 convertito nella L n.214/11;

- si rende quindi necessario modificare il proprio Testo Unico dei regolamenti relativi alle entrate comunali;

Rilevato che la discussione sul bilancio e gli argomenti ad esso collegati si è svolta durante la trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno (integralmente registrata ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione: presenti n° 10 consiglieri, voti favorevoli n° 8, voti contrari n° 2 (Turchi G. e Corsini A.)

## **DELIBERA**

1. Di istituire il regolamento dell'Imposta Municipale propria.
2. Ai fini di cui al punto precedente, di apportare al vigente Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali, le seguenti modifiche:
  - 2.1. il LIBRO II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI e gli articoli da 27 a 33 bis sono così sostituiti:

### **“ LIBRO II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

#### **Articolo 27 - Oggetto del presente regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Fanano. Per quanto non previsto dal presente regolamento sia applicano le norme di legge vigenti.

#### **Articolo 28 - Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari**

Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.

#### **Articolo 29 – cittadini A.I.R.E.**

Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini iscritti all'anagrafe A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) , a condizione che l'abitazioni non risulti locata.

#### **Articolo 30 – Immobili inagibili**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, la rendita su cui calcolare l'imposta deve essere ridotta del 50%, secondo il comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai fini dell'applicabilità della riduzione è necessario quindi che sussistano congiuntamente da una parte l'inagibilità (se si tratta di fabbricato non destinato ad uso abitativo), dall'altra l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato ad uso abitativo). L'inagibilità e l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Qualora sui fabbricati siano iniziati interventi di demolizione, ricostruzione o recupero edilizio (a seguito di presentazione di DIA all'ufficio urbanistica del comune nel quale questi sono ubicati), sull'area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori o fino al momento in cui il fabbricato risulta utilizzabile, la base imponibile per il pagamento dell'imposta è data dal solo valore dell'area edificabile.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio urbanistica del comune con perizia a carico del proprietario, che avrà cura di allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare autodichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 15/1968, in sostituzione sia dell'attestazione comunale sia della perizia tecnica. In questo caso il Comune può attivarsi per verificare se la dichiarazione è mendace, con i conseguenti riflessi sotto il profilo penale.

Potranno essere valutati lo stato di conservazione:

- a. delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b. delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
- c. della copertura;
- d. delle scale;

La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della domanda o dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'Ente la dichiarazione sostitutiva.

I contribuenti devono comunicare all'Ente il venir meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

### **Articolo 31 – Dichiarazione**

Con riferimento alla dichiarazione, alla denuncia ed alla liquidazione d'imposta si applicano le vigenti disposizioni stabilite dalla legge.

2.2. gli articoli da 27 a 33 bis sono abrogati;

2.3. il comma 1 dell'articolo 83 è sostituito da altro del seguente tenore: "Il presente testo unico è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Le disposizioni regolamentari relative all'imposta comunale sugli immobili si intendono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012."

3. Di dare mandato al Servizio Entrate di redigere un testo del Testo Unico di cui al punto precedente, che tenga conto delle modifiche apportate con il presente atto, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei contribuenti, in ottemperanza dei principi di semplificazione, chiarezza, trasparenza e di maggior fruibilità da parte dei cittadini;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2012, con la seguente votazione: presenti n° 10 consiglieri, voti favorevoli n° 8, voti contrari n° 2 (Turchi G. e Corsini A.).

**DELIBERA N. 17 del 25.06.2012**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Lugli Lorenzo

---

Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco

---

---

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ -

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Morganti Dott. Gianfranco